



Francesco Trombetta-Commento giuridico-teologico *al testo dell' intervento al Tribunale Interdiocesano Piemontese -Inaugurazione anno giudiziario Torino 1 febbraio 2020*

di Mons. Pierantonio Pavanello-Vescovo di Adria-Rovigo su «La dichiarazione di nullità del matrimonio e il discernimento di coscienza: vie diverse e complementari per la cura delle situazioni matrimoniali 'irregolari'»
<https://www.diocesi.torino.it/tribunaleecclesiastico/wd-appuntamenti/tribunale-ecclesiastico-interdiocesano-piemontese-inaugurazione-anno-giudiziario-2020/?fbclid=IwAR1zbs9hsSYVZlpPLkSXcmeB6x3wwHqH5goDI3DNDYtKZQVWIKiul3FF50>

Preliminarmente sottolineo che il Prof. Andrea Grillo (il massimo teologo laico, esperto in materia, noto in tutto il mondo) il 2/2/2020 ha criticato tale contenuto nel suo articolo “Fa’ la cosa giusta”: la

recezione di Amoris Laetitia e le categorie dei

canonisti (Ho letto con attenzione la Prolusione che Mons. P. Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, **Mi** sembra utile fornire la linea fondamentale di riflessione proposta dal canonista e mostrarne i limiti storici e pastorali rispetto al disegno proposto autorevolmente da Amoris Laetitia ...

http://www.cittadellaeditrice.com/munera/fa-la-cosa-giusta-la-recezione-di-amoris-laetitia-e-le-categorie-dei-canonisti/?fbclid=IwAR1KxYSauvVjo8zL98bxokB2QTsW-LJ6sM5nbFeYaK2hdhTdJZqg4C_9r3s)

PRODROMICAMENTE VORREI CAPIRE SE I TERMINI USATI IN TALE ERRATO INTERVENTO DI QUESTO VESCOVO HANNO LO STESSO SIGNIFICATO ELABORATO DAL PAPA CONFERMATO DAL MAGISTERO ATTUALE DELLA CHIESA CATTOLICA E DALLA DOTTRINA ILLUMINATA PREVALENTE (per esempio dal docente di Teologia sacramentaria Ch.mo Prof. Andrea Grillo- dal docente di Diritto Canonico Ch.mo Prof. Pierluigi Consorti, dal docente/professionista di Psicoterapia familiare Ch.mo Prof. P. Giovanni Salonia, ecc.)

Desidero introdurre subito una nozione basilare evidenziata nella mia “Recensione al libro di testo di 1° anno del Corso triennale di Teologia STB San Luca Evangelista - Giugno 2014”

“LA COSCIENZA- I FONDAMENTI DOGMATICI DELL’ESISTENZA CRISTIANA: CONCILIO VAT. 2°- OPZIONE FONDAMENTALE- LEGGE DELLA GRADUALITA”

Il Concilio parla poco di **morale**, ma ha dato le **direttive metodologiche** nel Decreto “**Optatam Totius**” e nella **Dichiarazione “Dignitatis Humanae”** ed i saggi nelle Costituzioni **LG e GS**. Il Decreto, sulla **formazione dei futuri sacerdoti** (n. 16d), basandosi sui **principi** posti dalla Costituzione **DV** (n. 24) sull’uso della Scrittura in Teologia, dà le **direttive per la elaborazione di una morale centrata sul mistero di Cristo** e sulla storia della salvezza (p. 331Libro di testo STB). La **Dichiarazione** (n. 14c) mette in luce come la **teologia morale**, biblicamente vivificata, viene **completata dalla filosofia morale** perché **il fondamento ultimo dei diritti della coscienza sta nella dignità** della persona umana in quanto gli elementi razionali sono assunti nella fede. La **Costituzione (dogmatica)LG** (39-42) **presenta una morale della carità integrale invitando tutti**, ognuno secondo i propri doni ed uffici, ad avanzare senza indugi **verso la via della fede** viva la quale **accende la speranza ed opera per mezzo della carità**.

La **Costituzione (pastorale)GS**, superando un’etica individualistica, traccia i **principi fondamentali di una morale sociale a livello planetario, proponendo** (n. 16) in forma sistematica ed autorevole **una riflessione sulla coscienza morale**, la quale occupa un **posto centrale nell’antropologia** e si pone **in continuità con l’intelligenza, tesa alla ricerca del vero, e con la libertà, tesa alla ricerca del bene**(17).

Pertanto, l’uomo ha una **legge scritta da Dio dentro il suo cuore** secondo la quale sarà giudicato in quanto **la coscienza è il nucleo più segreto ed il sacrario dell’uomo dove egli si trova solo con Dio**, la cui voce risuona nell’intimità propria; **tramite la coscienza si fa conoscere, in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell’amore di Dio e del prossimo**.

Quanto più prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la **coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità**.

Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità ed il bene e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato, essa è pure portavoce della legge naturale che tende ad attuarsi come legge dell'amore verso Dio ed il prossimo.

Il problema della **"coscienza invincibilmente erronea"** (cioè non ancora in grado di superare l'errore) viene esaminato sotto **3 aspetti** in quanto si colloca:

- a) alla base di tutti i presupposti di natura **sociale**
- b) a livello di **ragionamento morale** (per una sbagliata deduzione dei principi morali)
- c) sul piano **pratico** (l'uomo sbaglia per **debolezza di carattere o per leggerezza** o per situazioni conflittuali).

Quindi **la coscienza ha 3 funzioni:**

- Intellettiva**(quando realizza il processo che **porta alla formulazione del giudizio morale**);
- Parenetica**(quando assume il ruolo di **spronare la volontà a fare sempre il bene potenziale**)
- Volitiva** (quando è considerata come la facoltà che **attua la scelta morale fondamentale**).

Da ciò deriva che **l'opzione fondamentale** occupa un **posto rilevante nella teologia morale** per l'importanza che assume nella **"prima conversione"** e nella **"conversione continua"**, nella **distinzione fra "peccato mortale e peccato veniale"** ecc.. Essa indica (p. 335) **il porsi dell'uomo davanti al bene o al male, obbligato a scegliere, impegnando sia la volontà per scegliere e volere, sia l'intelligenza, per distinguere il bene e il male.**

A tal proposito nell'**enciclica "Veritatis splendor"** di Giovanni Paolo II viene sottolineato che **si tratta della scelta della fede**, dell'obbedienza alla fede **che opera mediante la carità** e da qui è chiamata a fruttificare nelle opere; **mediante tale scelta l'uomo è capace di orientare la sua vita e di tendere, con l'aiuto della grazia, verso il suo fine, seguendo l'appello divino, per cui non è pensabile separare l'opzione fondamentale dalle azioni concrete compiute quotidianamente.** Essa **si innesta nel contesto della vocazione cristiana e la risposta ad essa deve essere continuamente ri-decisa durante l'intero arco della vita, con condotte che rendano l'uomo più conforme a Cristo**, l'espressione di ciò è la **"metànoia"** (cambiamento radicale della propria vita orientata a Dio per diventare effettivamente **"sale della terra e luce del mondo"**). Omissis

Tale recensione è stata da me aggiornata **domenica 19/1/2020 ore 15,30 -Catechesi, svolta "a braccio" con audio (testo pubblicato integralmente nel sito dell'Arcidiocesi di Palermo "Pastorale familiare") "Comunione per i divorziati risposati:configurazione giuridico-teologica di Amoris Laetitia"**(**INDICE: 1-Inviolabilità del sigillo sacramentale nel discernimento; 2-Le circostanze in foro interno contemplate da Amoris Laetitia per i fedeli divorziati risposati; 3-L'attenuazione della responsabilità morale prevista dal Catechismo della Chiesa cattolica; 4-Differenze e similitudini fra peccato e reato canonico 5-L'imputabilità prevista dal Diritto penale canonico 6-Analogie fra scriminanti morali e giuridiche;7-" La Porneia (Mt 19,3-9)" :Circostanza giustificativa del divorzio??**). **Sabato 13/6/2020 nel mio convegno con il Prof. P. Giovanni Salonia ed il canonista Avv. Sergio Bellafiore saranno approfonditi.**

S.E.R. Mons. P. Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo evidenzia che **"sembra molto significativo quanto affermato da Papa Francesco nell'Allocuzione alla Rota del 2018: «Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr Esort. ap. Amoris laetitia, 242) e con l'opera dei nostri tribunali».** Il Papa, quindi, al fine di realizzare l'obiettivo di far sì che i fedeli rimangano aperti ad

un cammino di Grazia, mette insieme l'«accompagnamento pastorale», il «discernimento delle coscienze» e l'«opera dei tribunali».

1) citazione incompleta, mi permetto di osservare, riporto testualmente il n. 242: I Padri hanno indicato che “un particolare discernimento è indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati. Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l’ingiustizia subita non è facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una pastorale della riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati (come il nostro “Pozzo di Sicà”) da stabilire nelle diocesi”.

Tutto il discorso poi mette in luce la centralità della coscienza nell’azione pastorale della Chiesa evidenziando come questo principio sia di fondamentale importanza anche per i processi di nullità del matrimonio. L’intuizione che vorrei approfondire con voi oggi riguarda proprio una lettura unitaria della via – nuova – del discernimento di coscienza, proposta nel cap. VIII di Amoris Laetitia e la via – tradizionale – della dichiarazione di nullità, riformata dal M.P. Mitis Iudex. La grande sfida della pastorale delle situazioni «irregolari» a mio avviso è sempre stata questa: come riuscire a conciliare la dimensione oggettiva, espressione del sacramento e tutelata dalla norma a cui si provvede nel foro esterno, e quella soggettiva, legata alla coscienza e trattata nel foro interno (l’aggettivo «irregolari» si trova al n.296 di AL nel titolo del paragrafo “Il discernimento delle situazioni dette «irregolari»).

2) citazione non conforme al testo, purtroppo, perchè non tratta il foro interno, ma il concetto di “integrazione ecclesiale”, riporto il n. 296: Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare [...]. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione [...]. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero.

Scriveva commentando Familiaris Consortio padre Häring: «Il Sinodo e il papa si spingono almeno fino a riconoscere che alcuni, che sono divorziati senza loro colpa e avevano lottato eroicamente per salvare un matrimonio difficile, hanno contratto una nuova unione solo per motivi gravi, come quello di garantire l'educazione dei figli, e non di rado nella ferma convinzione che il matrimonio precedente, definitivamente distrutto, non era mai stato valido (n. 84). Nei casi chiari di quest’ultimo tipo, la teologia morale tradizionale sana raccomandava da sempre una soluzione pastorale sul piano della coscienza, (ammissione ai sacramenti, evitando di dare nell'occhio e di dare scandalo).

3) tuttavia non viene citata la fonte specifica, con la mia ricerca dottrinale ho verificato che l’autore ha trattato la tematica in questi testi: HÄRING B., Assistenza religiosa ai divorziati e a quanti vivono un matrimonio nullo, «Concilium» 6 (5/1970), 151-160. — Pastorale dei divorziati, una strada senza uscita?, EDB, Bologna 2013 [or. 1989]. LE BOURGEOIS A., Cristiani divorziati risposati, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991).

Interessante è pure un passaggio della lettera pastorale scritta alla Diocesi di Monaco dall'allora **Arcivescovo, card. Joseph Ratzinger a conclusione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 1980** (prima della pubblicazione dell'Esort. Ap. Familiaris Consortio del 1981). Affrontando la questione dei «divorziati risposati» Ratzinger dice «che occorre distinguere la qualità morale dei singoli casi» e che il Sinodo «indica come una categoria a parte coloro che sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa la nullità del loro primo matrimonio, anche se non è possibile la prova giudiziaria in favore di ciò». Ratzinger aggiunge «In un caso simile si può, evitando lo scandalo, **concedere l'autorizzazione a ricevere la comunione venendo incontro a un motivato giudizio di coscienza**».

4) appare incompleta la citazione bibliografica, l'unico testo scritto prima di F.C. è il seguente: J. Ratzinger, Popolo e casa di Dio in Sant' Agostino, Jaca Book, Milano, 1978)

Particolarmente importante è la **Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 14.09.1994**, che interviene in seguito ad una proposta di tre Vescovi tedeschi, i quali avevano prospettato una soluzione di coscienza per quei casi in cui i fedeli fossero convinti della nullità del loro matrimonio ma non fossero in grado di dimostrarla in foro esterno. Questa soluzione è interessante perché cerca di conciliare la dimensione oggettiva con quella soggettiva dando valore al giudizio della coscienza, illuminata dal confronto con una guida spirituale. La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede fa prevalere invece l'elemento oggettivo: **sia il matrimonio che la comunione eucaristica hanno una dimensione oggettiva che li sottrae a valutazioni soggettive (il giudizio della coscienza). Pertanto «fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.**

5) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: LETTERA DEL 14.09.1994 AI VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA CIRCA LA RECEZIONE DELLA COMUNIONE EUCARISTICA DA PARTE DI FEDELI DIVORZIATI RISPOSATI ATT.NE non viene menzionato il n. 4: Per i fedeli divorziati risposati che permangono in tale situazione matrimoniale, l'accesso alla Comunione eucaristica è aperto unicamente dall'assoluzione sacramentale, che può essere data «solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò importa, in concreto, che **quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, "assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi"». In tal caso essi possono accedere alla comunione eucaristica, fermo restando tuttavia l'obbligo di evitare lo scandalo.**

«E' certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l'accesso all'Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, **non è una semplice decisione privata poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificatamente ecclesiale e sociale.** Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un

rapporto immediato tra l'uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbliganti in coscienza. **Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe rinnegare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della chiesa, vale a dire come sacramento» Sulla stessa linea anche la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 24.06.2000 e l'Es. Ap. di Benedetto XVI Sacramentum Caritatis al n. 29.** «Sappiamo tutti che questo è un problema particolarmente doloroso per le persone che vivono in situazioni dove sono esclusi dalla comunione eucaristica e naturalmente per i sacerdoti che vogliono aiutare queste persone ad amare la Chiesa, ad amare Cristo. Questo pone un problema. Nessuno di noi ha una ricetta fatta, anche perché le situazioni sono sempre diverse. **Direi particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento.**

6) non è stato citato, purtroppo: PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI DICHIARAZIONE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ ALLA SANTA COMUNIONE DEI DIVORZIATI RISPOSATI (*L'Osservatore Romano*, 7 luglio 2000, p. 1; *Communicationes*, 32 [2000], pp.): **Art.1650 CCC:** Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo ("Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio": ⇒ Mc 10,11-12. **Tuttavia in Mt 19,3-9 è prevista un'eccezione "Porneia"**), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. **La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.**

Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a **studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede.** Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma data la situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire» (BENEDETTO XVI, Incontro con il clero della Diocesi di Aosta 25 luglio 2015, https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta.html).

7) non è stato riportato questo paragrafo successivo: Conosciamo il problema non solo delle Comunità protestanti ma anche delle Chiese ortodosse che vengono spesso presentate come modello in cui si ha la possibilità di risposarsi. Ma solo il primo matrimonio è sacramentale: anche loro riconoscono che gli altri non sono Sacramento, sono matrimoni in modo ridotto, ridimensionato, in una situazione penitenziale, in un certo senso possono andare alla comunione ma sapendo che questo è concesso "in economia" - come dicono per misericordia.....)

Quello che va cercato è «una competenza della coscienza soggettiva che risponda a criteri oggettivi», possiamo dire che il «discernimento in coscienza» proposto dal cap. VIII di Amoris Laetitia accoglie questa istanza. Per essere più concreti il processo di nullità del matrimonio, che si svolge in foro interno (errore di battitura? voleva scrivere "esterno" o "inconsciamente esprime un velato dissenso o una discrasia fra il suo sentire ed il suo scritto, od un vizio negoziale nella manifestazione della sua volontà o sussiste una riserva mentale?"), dovrà tener conto anche della dimensione della coscienza, come pure il «discernimento in coscienza», pur

rientrando nell'ambito del foro interno, ha dei riflessi anche sul foro esterno. Per una lettura complessiva sarà quindi necessario cogliere la specificità di ognuna delle due vie e allo stesso tempo la loro complementarità e integrazione.

8) Tale affermazione sembra contraddittoria rispetto a quanto puntualizzato dal nostro **unico Pontefice: Le circostanze attenuanti nel discernimento pastorale** –n. 301: Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un **discernimento speciale** in alcune **situazioni dette “irregolari”**, c'è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del Vangelo. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. **Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante.**

Per quanto riguarda la dichiarazione di nullità del matrimonio, intervenendo nella dimensione sacramentale e giuridica, non coinvolge, almeno ordinariamente, quegli aspetti morali che pure vanno affrontati per portare il fedele a fare un cammino di Grazia. Si può infatti ottenere la nullità del matrimonio senza assumersi le proprie responsabilità verso il coniuge per il fallimento del matrimonio o rifiutando ogni tentativo di riconciliazione (non tanto nel senso di ristabilire la convivenza ma di offrire e accogliere il perdono). **Chi opera nei Tribunali ecclesiastici ha ben presente la parzialità e l'insufficienza oggettiva dello strumento processuale di fronte alle problematiche morali dei fedeli.** Ottenere la dichiarazione di nullità certamente apre la strada a una partecipazione piena alla vita ecclesiale, in particolare all'accesso ai sacramenti, ma **senza un percorso morale e spirituale non necessariamente porta ad un cammino di Grazia**, anzi talora può paradossalmente essere motivo per giustificarsi e rifiutare ulteriori passi nella fede e nella vita cristiana. Non si tratta di disconoscere la peculiarità del **processo di nullità, ma di inserirlo all'interno di una cura pastorale** che offre al fedele - perlomeno - la possibilità di mettersi davanti a Dio per sperimentare la sua misericordia e per accogliere l'invito ad un cammino di conversione e di integrazione nella comunità ecclesiale. **Viene qui in questione una prassi pastorale da rinnovare e incrementare, superando divisioni ed estraneità tra tribunali ecclesiastici e organismi c.d. «pastorali» (tipo il nostro “Pozzo di Sicà”).**

9) Probabilmente non ha rilevato che ciò è già vigente, previsto nel MIDI (8/12/2015):
Estratto del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco:

Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale

Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 (C.I.C.) è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

Art. 2. L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.

Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in

primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo. (tipo il nostro "Pozzo di Sicar diocesano").

Art. 4. L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità.

Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale).

I giudici si pongono come «esperti della coscienza dei fedeli cristiani». Come commenta un autorevole esperto di diritto processuale canonico, **il processo allora si presenta come «lo strumento per stabilire nel foro esterno l'oggettiva fondatezza delle convinzioni di coscienza».** Nel processo le esigenze di oggettività della ricerca della verità si compongono con le convinzioni soggettive: «La differenza tra le convinzioni di coscienza soggettive dei coniugi e la fondatezza oggettiva delle medesime rende precipua finalità del processo canonico l'accertamento della verità reale, senza assecondare che ciascuno si senta giudice di se stesso, ma anche senza che l'astrattezza delle norme obblighi a rassegnarsi a verità processuali non reali». Passando ora al versante dell'altra via, il «discernimento di coscienza», è importante mettere in evidenza come **la verifica di una possibile nullità del matrimonio sia un passaggio importante di questo percorso. Noto come non se ne faccia cenno in Amoris Laetitia, mentre qualche riferimento si trova nei testi applicativi prodotti da singoli vescovi e dalle conferenze episcopali.**

10) probabilmente non ha approfondito il n. 244: D'altra parte, un gran numero di Padri «ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». [\[nota 263\]](#) La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia [\[nota 264\]](#): Cfr Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (15 agosto 2015): *L'Osservatore Romano*, 9 settembre 2015, pp. 3-4; Motu proprio *Mitis et Misericors Iesus* (15 agosto 2015): *L'Osservatore Romano*, 9 settembre 2015, pp. 5-6. [\[](#) hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale)

Prosegue il Vescovo: “Il processo di nullità poi, anche in caso di esito negativo, fornirà elementi molto significativi per il discernimento: tramite il processo infatti possono venire alla luce fatti e circostanze che i coniugi stessi non conoscevano o di cui non erano pienamente consapevoli. Ciò può costituire l'occasione e lo stimolo per quell'assunzione di responsabilità e quella pacificazione della coscienza che costituisce una tappa fondamentale del discernimento stesso”.

11) Non mi è chiaro: l'interessato, anche se l'avvocato spiega che non sussistono i presupposti per procedere, dovrebbe attivare la causa e sostenere oneri economici (in base alle diverse difficoltà probatorie 3.000 o 5.000 o 7.000 euro, fissati dalle leggi vigenti) per fare un discernimento durante il processo canonico? il percorso ecclesiale di discernimento previsto dal n. 299, che riporto testualmente, quindi non serve a niente? “ Accolgo le considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica

dell'integrazione è la chiave del loro **accompagnamento pastorale**, perché non soltanto sappiano che **appartengono** al Corpo di Cristo che è **la Chiesa**, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza”.

Come già evidenziato, la partecipazione ai sacramenti, in particolare alla comunione eucaristica, non può essere valutata solo sotto l'aspetto morale ma anche sotto quello sacramentale, inteso come espressione della chiesa in quanto comunità visibile di salvezza. In altri termini l'accesso alla comunione eucaristica non risponde solo ad una valutazione di coscienza ma deve rispettare una coerenza sacramentale che ha una sua oggettività, il vincolo matrimoniale ha una sua oggettività e non dipende da valutazioni soggettive (**Sul rapporto tra «foro interno» e «foro esterno» è interessante quanto scrivono i Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta: «Il secondo livello [del discernimento] riguarda l'integrazione antropologica tra foro interno e foro esterno. Se il discernimento avviene con discrezione in foro interno, è necessario che il percorso di integrazione tenga conto anche degli effetti e delle risonanze nello spazio esterno, perché il matrimonio e soprattutto la famiglia sono un fatto ecclesiale e sociale. La presenza eventuale dei figli della prima e seconda unione tocca dinamiche che hanno forte rilievo nella vita quotidiana dei ragazzi e della coppia. È necessario che l'integrazione custodisca le molte relazioni, a volte ferite, altre volte conflittuali, altre volte ancora gravate da pesi di natura educativa ed economica (si pensi solo al compito di visita, presa incarico e mantenimento dei figli; cf. EG 44)»** “CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA”: «Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» -Sal 34,19- accompagnare, discernere, integrare. Nota Pastorale su Amoris Laetitia, 16.01.2018, <https://www.diocesi.torino.it/site/nota-della-conferenza-dei-vescovi-del-piemonte-e-valle-daosta-sullesortazione-apostolica-amoris-laetitia/>)

12)Comunque la nota pastorale del Vescovo di Como (integrata dal testo di teologia morale di Mons. Angelo Riva, vicario episcopale) prospetta ed applica un diverso orientamento pastorale:

https://famigliechiesacomio.wordpress.com/2018/02/16/nota-pastorale-per-lattuazione-del-cap-viii-di-amoris-laetitia/?fbclid=IwAR2hQZPaQ9DMmGhJsWtaguQZ_2ULmumbza8_0Me05EnYDgQD1N5AjhMYDs)

Il Vescovo aggiunge “La possibilità di arrivare attraverso un discernimento all'accesso ai sacramenti, pone poi il problema dell'applicazione del can. 915. Una dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 24.06.2000 affermava, contro il parere contrario di alcuni autori, che la norma di questo canone va applicata anche ai **fedeli divorziati risposati**, in quanto per la fattispecie prevista **non hanno rilevanza le condizioni soggettive ma è sufficiente il fatto oggettivo**. Di qui il dovere da parte del sacerdote di ammonire il fedele. **Mi chiedo se nella nuova prospettiva aperta dal cap. VIII di Amoris Laetitia, dando rilevanza in taluni casi alle condizioni soggettive**, quanto affermato dalla Dichiarazione citata sia ancora applicabile. Il fedele, infatti, potrebbe aver compiuto il percorso di discernimento previsto e aver concluso positivamente circa la possibilità di accostarsi ai sacramenti. Può il presbitero o il vescovo intervenire in foro esterno su un percorso compiuto nell'ambito della coscienza? Analogamente **il fedele può affermare davanti i ministri e alla comunità di poter accostarsi alla comunione eucaristica in forza del discernimento compiuto?** Ritengo che sia necessaria una grande discrezione e prudenza. A mio avviso il ministro potrà intervenire quando l'accesso alla comunione eucaristica manifesti gli atteggiamenti indicati in Amoris Laetitia 297: ostentare «un peccato oggettivo come se facesse parte dell'ideale cristiano», o voler «imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa». **Non penso invece che il fedele possa in qualche modo rivendicare, in forza del discernimento compiuto, un diritto di accedere pubblicamente all'eucaristia**. Potrà eventualmente spiegare il cammino percorso, ma dovrà rimettersi al giudizio del ministro quanto all'opportunità di accostarsi all'eucaristia là dove è conosciuta la propria condizione matrimoniale.

Come è noto, per indicare l'ambito in cui si svolge tale discernimento, l'Esortazione ricorre alla nozione di «**foro interno**». Credo sia necessario un approfondimento di questa terminologia, che peraltro **ha accezioni diverse** nell'ambito della teologia morale e in quello del diritto canonico. Mi chiedo se non sarebbe più corretto parlare di ambito della coscienza. A questo proposito ritengo sia utile segnalare la differenza rispetto all'itinerario penitenziale che era stato proposto nel corso dei due Sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015 e che, sul modello di quanto avviene nelle chiese ortodosse, avrebbe costituito una soluzione «in foro esterno» concludendosi con un atto pubblico di riammissione ai sacramenti. La via indicata da AL è molto diversa: **il discernimento** si caratterizza proprio per essere un cammino fatto nell'ambito della coscienza (e quindi personale, anche se può essere di aiuto la **partecipazione a percorsi di gruppo**) e che porta ad un giudizio di coscienza, **in quanto tale non avente rilevanza pubblica ed esteriore nella comunità**.

13) Non comprendo la ragione per la quale non viene menzionata l'interpretazione vigente di Amoris Laetitia fornita dai Vescovi di Buenos Aires, acclarata dal nostro Pontefice e pubblicata in “Acta Apostolicae Sedis -Atti della Sede Apostolica –AAS- sono la gazzetta ufficiale della Santa Sede e della Città del Vaticano”, accolta dal Magistero, cioè la seguente:
<https://agensir.it/mondo/2016/09/13/amoris-laetitia-i-criteri-fondamentali-dei-vescovi-della-regione-di-buenos-aires-e-la-risposta-di-papa-francesco/?fbclid=IwAR2cKFq1nSqwz6ZPeWRTzqlRgNKKpbo7YB86hvGhY3fa5viushfJTheDXPA>

Il can. 130 intende per «foro interno» una particolare modalità di esercizio della potestà di governo (eccezionale, in quanto ordinariamente la potestà viene esercitata in «foro esterno», cioè in forma pubblica e notoria) in base alla quale gli effetti dell'esercizio della potestà non vengono conosciuti pubblicamente. **Mi sembra che AL quando parla del «foro interno» si riferisca piuttosto a quella dimensione metagiuridica attinente alle scelte personali di carattere morale.** A sostegno di questa affermazione sta ad esempio la natura stessa del «discernimento» che non si conclude con un atto di potestà (un «permesso» del vescovo o del presbitero) ma con una decisione presa in coscienza dal fedele (previo confronto con una guida spirituale). Il discernimento «pastorale» infatti ha il compito di illuminare il fedele in modo che la sua scelta cerchi veramente di attuare la volontà di Dio. Ritengo che l'espressione «foro della coscienza» avrebbe il vantaggio di evitare confusioni e metterebbe meglio in luce l'ambito in cui si colloca la soluzione proposta da AL. **In questa prospettiva indirizza anche il n. 303 dove si parla del ruolo della coscienza in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la concezione cristiana del matrimonio.**

14) Non riesco a capire perché non viene citata la frase successiva del n. 303, infatti così prosegue” Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia...”

Nelle indicazioni date da singoli vescovi e da conferenze episcopali (ma, per quanto è dato di conoscere, ancora di più nella prassi) **si nota la tendenza a confondere la via del discernimento con quella c.d. «penitenziale»**. Anche a livello di linguaggio talora il discernimento viene definito come un «cammino penitenziale» oppure come **«itinerario per la riammissione ai sacramenti»**, inoltre si nota la tendenza a prevedere un riconoscimento della possibilità di accedere ai sacramenti con una celebrazione liturgica o con una lettera del vescovo

(ad es. **i Vescovi della Sicilia parlano di «un “Servizio diocesano” rivolto ai separati e ai divorziati risposati sia per la verifica della nullità matrimoniale sia per l'eventuale inizio del percorso di riammissione alla Comunione Eucaristica)**

CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, Linee guida per la recezione dell'Amoris Laetitia 17.01.2017, <http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/lineeguida-per-la-recezione-della-amoris->

[laetitia/](#) - «Il percorso [di discernimento nella prospettiva dell'accesso ai sacramenti] concluso positivamente potrebbe essere sigillato da una Messa presieduta dal Vescovo stesso» (G. ZENTI, Lettera pastorale L'Amoris Laetitia un dono per le famiglie, Verona 2018 p. 28).

15) Probabilmente S.E. non ha avuto il tempo di esaminarlo meglio, ATT.NE nel testo siciliano non si parla di “Servizio diocesano” (l'Ufficio “Pastorale familiare” diocesano è sempre esistito; sotto l'egida del Card. P. Romeo nel 2013, dopo essere stato delegati a redigere le risposte ad hoc al Questionario sinodale inviate dalla Curia alla Santa Sede, con mia moglie ed il Sacerdote abbiamo costituito il Servizio per i fedeli divorziati risposati presso la Parrocchia Annunciazione del Signore “Pozzo di Sicà”, da Marzo 2019 tutto l'assetto è stato riorganizzato efficientemente dai nuovi 3 direttori, Mons. Alerio Montalbano, vicario episcopale e dai coniugi Proff. Antonella e Giovanni Pillitteri).

Sintesi del Testo della Conferenza Episcopale della Sicilia 4/6/2017:

Noi, Vescovi dell'Isola, desideriamo dare alcuni *Orientamenti* comuni che aiutino la riscoperta della gioia dell'amore nelle famiglie: **il discernimento delle situazioni dette “irregolari” (AL 296 -300):**

Non possiamo attenderci norme uniche per ogni situazione, ma sarà necessario un discernimento lungo il tempo tra le diverse situazioni, che non chiuda a priori o per decreto la possibilità della comunione ecclesiale ad alcuno, tenendo conto di diversi livelli di complementarità: tra discernimento personale e pastorale (cfr. AL 122), tra foro interno e foro esterno (cfr. EG44), tra partecipazione ecclesiale e accesso ai sacramenti (cfr. AL 299). **In queste situazioni non si può agire con un giudizio immediato**, ma occorre accogliere e invitare a un **cammino** che, per sua definizione, ha una durata temporale ed è attento alla **gradualità**.

Le formulazioni di AL aprono con cautela a un'eventualità di accesso ai sacramenti, che si colloca solo nel luogo dialogico del discernimento: non è una norma canonica, ma **l'eventuale esito di un cammino, frutto di discernimento e di maturazione personale e pastorale** (cfr. AL 298).

Il tentativo d'integrazione ha il fulcro nella *pratica* del **discernimento**, che avviene a più livelli, personale e pastorale (cfr. AL 300; 303; 312). Se ne conclude che il discernimento non è un atto istantaneo (non può risolversi nella domanda di accesso ai sacramenti, magari in occasioni particolari). L'accompagnamento e il discernimento sono condotti fino in fondo, per la strada della misericordia, **verificando anche la validità del vincolo sacramentale, per un'eventuale dichiarazione di nullità**.⁵

2.2.1. Discernimento pastorale: indica il compito dei pastori, innanzitutto vescovo e presbiteri, nei confronti delle persone o di situazioni che sono oggetto dell'azione pastorale. Esso mira a cogliere la peculiarità delle differenze e delle varie situazioni, **prendendo in considerazione l'insieme delle circostanze – soggettive e oggettive –**, mettendole in rapporto con l'insegnamento della Chiesa e del vescovo (cfr. AL 300), mostrando ai fedeli le vie di fedeltà e di crescita della vita cristiana nelle situazioni considerate.

2.2.2. Discernimento personale: indica, invece, propriamente il discernimento esercitato in prima persona dal fedele, allorché è posto dinanzi alla necessità di prendere una decisione in ordine all'agire in una particolare situazione. Trattandosi di un cristiano, si suppone che chi agisce cerchi di essere fedele alla volontà del Signore quale si manifesta nella situazione stessa. Del resto, è per questo che il fedele si rivolge al pastore.

2.2.3. L'ambito del discernimento (insieme “personale e pastorale”) è costituito da due momenti: il foro interno non sacramentale (colloquio pastorale) e il foro interno sacramentale (sacramento della confessione).

2.2.4. Alcuni principi utili al discernimento in foro interno.....

a) Le circostanze concrete dell'agire possono attenuare o togliere la colpa morale o diminuirla. b) In tali circostanze si può essere in grazia di Dio anche se si dà una situazione

oggettiva di disordine morale. c) In circostanze simili, l'aiuto della Chiesa può essere anche sacramentale secondo la valutazione responsabile del sacerdote.

Dell'aiuto sacramentale il Papa, che non intende tuttavia offrire ricette, parla nella nota 351 di *AL n. 305*: «In certi casi, potrebbe essere anche l'aiuto dei Sacramenti».

In alcune circostanze, pertanto, riguardanti i divorziati risposati secondo la valutazione del confessore e tenendo conto del bene del penitente, è possibile assolvere e ammettere all'Eucaristia, anche se il confessore sa che si tratta per la Chiesa di un disordine oggettivo.

d) Alcuni criteri per una valutazione responsabile da parte del confessore.

Il discernimento o la *via discretionis* permette ai pastori di valutare caso per caso, specialmente riguardo alla progressiva inclusione delle persone che, trovandosi in una situazione ormai irreversibile, sono particolarmente bisognose di accoglienza, di accompagnamento e di misericordia.

Abbiamo voluto offrire alle Chiese di Sicilia questi *Orientamenti* per aiutare i presbiteri e gli operatori pastorali impegnati nel prendersi cura dei fratelli e delle sorelle che desiderano percorrere un cammino di grazia e di verità.

Importante per garantire la serietà del «discernimento pastorale» e la sua congruenza con l'insegnamento della chiesa, è il ruolo del Vescovo. Spetta a lui dare indicazioni ai presbiteri e alle altre guide spirituali: a mio avviso non si tratta solo di ricordare dei principi ed enunciare dei criteri generali, ma di formare alla sensibilità richiesta dalla logica del discernimento e promuovere momenti di confronto e di verifica sulle concrete esperienze.

Non mi sembra invece in linea con le indicazioni di *Amoris Laetitia* che il Vescovo avochi a sé il discernimento delle situazioni matrimoniali irregolari o anche solo una fase di esso . Mi sembra infatti che *Amoris Laetitia* presenti l'opera di accompagnamento nel discernimento come un compito ordinario di tutti i presbiteri, aperto anche ai laici più sensibili e preparati.

Di conseguenza non vedrei opportuno riservare il discernimento solo ad alcuni presbiteri indicati dal vescovo. Altra cosa è invece segnalare luoghi e presbiteri disponibili per questo servizio.

In altri termini credo si possa affermare che anche la decisione di accedere o meno all'eucaristia può essere rivista in relazione ad un cammino di fede e a una valutazione più matura della propria situazione. Ad es. potrebbe darsi il caso di un fedele che in un certo momento arriva alla decisione di accedere alla comunione eucaristica, ma poi, grazie ad un percorso ulteriore, comprende che nella sua situazione astenersi dalla comunione è il modo che meglio esprime la sua testimonianza cristiana e il suo amore per la Chiesa. Anche questa considerazione porta ad escludere interventi del Vescovo o di un suo delegato che in qualche modo concludano autoritativamente il percorso. Pierantonio Pavanello

16) Non ho capito, è un invito a violare questa norma? Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco: **Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale**

Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 (C.I.C.) è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà.

**Francesco Trombetta- Tit. Teol. di Base-già Dir. Magistr.Corte dei Conti Sicilia-dal 1985
Docente a Giurisprudenza di Palermo-Giurista-30 pubblicazioni giuridico teologiche: 22/6/1974
prima tesi di laurea sul testo di riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151/1975), prima tesina**

sulla **nullità matrimoniale**; **20/3/1986** seconda laurea/tesi sui **“Patti lateranensi”**, tesina sulla configurazione della famiglia nelle **diverse religioni del mondo**; **Giugno 2017** tesario Corso accademico, diocesano triennale di Teologia STB sul **MIDI e su A.L.**- **Novembre 2013** redattore delle risposte diocesane (**sotto l’egida del Card. Paolo Romeo**) al Questionario dei Sinodi 2014/2015, attuale **Respons. diocesano e fondatore del percorso pastorale- cap. 8 A.L. e MIDI-** per i fedeli separati/divorziati, risposati o conviventi **“Pozzo di Sicàr”** c/o parr. Annunziata del Signore-Palermo).

Arcidiocesi di Palermo
Parrocchia
Annunziata del Signore



“Gruppo Pastorale Pozzo di Sicàr”
8° anno Programma di massima 2019/2020
(Penultima Domenica del mese: dal 15/05/19 al 21/06/20 ore 15:30 – 17:30)

1. Il processo canonico di nullità matrimoniale: **Sergio Bellafiore** (Avv. Eccl. e Civ.)
2. Profili teologici dell’Eucarestia: **Marcella Varia** (Tit. Att. mer. Teologia di Base)
3. Il Perdono nell’accezione pastorale dell’Amoris Laetitia: **Padre Cesare Rattoballi**
4. Aspetti psico-sociologici della fraternità nel percorso pastorale: **Suor Gabriella Bandini**
5. L’ispirazione dello Spirito Santo: A.T. e N.T. **Melania Giacalone** (Doc. S.T.B. San Luca Evangelista)
6. La configurazione della famiglia secondo il Papa: **Daniela Giganti** (Ass. Soc.)
7. La dinamica pastorale della legge di gradualità: **Damiano Cadar** (Doc. S.T.B. San Luca Evangelista)
8. Il fondamento ecclesologico della pastorale Familiare: **Coniugi** (counselors ad indirizzo gestatico)
Giovanni Pillitteri (Doc. di Lettere) e **Antonella Lo Papa** (Doc. Religione Cattolica)
9. La ratio iuris del capitolo 8 di A. L.: **Francesco Trombetta** (Giurista Tit. Att. Mer. Teologia di Base)
10. Incontro conclusivo con il nostro Arcivescovo **Mons. Corrado Lorefice**

TEAM PASTORALE DIOCESANO PERMANENTE (sotto l’egida dell’ Arcivescovo di Palermo)
Padre Cesare Augusto Rattoballi Parruco (Assistente spirituale)
Tutors dal 2013 Coniugi Catechisti Titolari Atesti. Di merito di Teologia di Base (San Luca Evangelista)
Prof. Francesco Trombetta (Giurista) e **Marcella Varia** (Maestra d’arte)
Suor Gabriella Bandini (Psicopedagogista laureata c/o Univ. Catt. S. Cuore Milano)
Dessa Daniela Giganti (Assistente sociale c/o Consulenti familiari di Palermo)
Avv. Cassaz. Sergio Bellafiore (Membro esterno, Ecclesiast. e Civilista)

Il nostro gruppo è un organo ufficiale del nuovo ufficio Pastorale familiare dell’Arcidiocesi di Palermo (Consulta e 6 Vicariati)
Direttore Mons. Alerio Mantalbano, **Condir. Coniugi** (counselors ad indirizzo gestatico)
Prof. Giovanni Pillitteri (Doc. di Lettere) e **Antonella Lo Papa** (Doc. di Rel. Cattolica)
La metodologia applicata (elaborata da Novembre 2013 dai Tutors, dai quali viene effettuata una preliminare analisi familiare delle coppie di fedeli separati, divorziati, risposati o conviventi, sono tutti i profili evidenziati dalla Sacra scrittura, dall’Amoris Laetitia, dal Magistero della Chiesa Cattolica, dal vigente Codice di Diritto canonico e dal Codice civile italiano, materie sulle quali è imperniata la nostra missione) è fondata sul seguente percorso pastorale contemplato dal cap. 8 della citata Esort. Apost. Post Sinodale A. L.

Il Percorso prevede:

- 1) Catechesi mensili le cui tematiche, previste in un programma annuale, sono basate sulle citate materie.
- 2) Discernimento continuativo personale e di coppia in foro interno con il parroco.
- 3) Colloqui psico-antropologici con la Religiosa Psicopedagogista per le coppie e figli, su richiesta.
- 4) Relazioni giuridiche dell’Avvocato ecclesiastico e civilista, (consulenza gratuita, sul piano del volontariato e della carità cristiana) integrate da incontri professionali (Nullità matrimoniale) su richiesta.
- 5) Dialoghi con la nostra Assistente sociale operante presso Consulenti familiari di Palermo.
- 6) Convegni pastorali, giuridici e psicotespenici con Docenti di Teologia, Diritto canonico/civile, Psicologia, Da Nov. A Dic. Consueti Cena/Tombola Natalizia per i nostri indigeni e spensacolo di beneficenza offerto dal Maestro **Giovanni Morcada** (note piniste, dir. Art. nelle navi di crociera “Giro del Mondo”).